

Affidamento dei figli - Genitore non collocatario - Dovere di mantenere rapporti con la prole - Condanna ad un "facere" infungibile - Misure di coercizione indiretta - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di rapporti con la prole, il diritto dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario, non è suscettibile di coercizione neppure nelle forme indirette previste dall'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un "potere-funzione" che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter c.p.c., è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata. (Nella specie la S.C. ha cassato il provvedimento del giudice di merito, che aveva condannato il genitore non collocatario al pagamento di una somma in favore dell'altro genitore, per ogni inadempimento all'obbligo di visitare il figlio minore).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6471 del 06/03/2020 (Rv. 657421 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 0337 2](#), [Cod Civ art 0337 3](#), [Cod Proc Civ art 614 2](#), [Cod Proc Civ art 709 3](#)